



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
 PRESIDÈNTZIA
 PRESIDENZA

Oggetto: Emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Nomina del Soggetto incaricato della gestione della contabilità speciale intestata al Soggetto attuatore per la Regione Autonoma della Sardegna.

IL PRESIDENTE

- VISTI lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977 n. 1, recante "Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali";
- VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, recante "Codice di protezione civile", ed in particolare gli artt. 24, 25, 26 e 27;
- VISTI I decreti-legge del 23 luglio 2021 n. 105 e del 24 dicembre 2021 n. 221, con i quali è stato prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili in ultimo al 31 marzo 2022;
- VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 45/3 del 8 settembre 2020, n. 50/34 del 8 ottobre 2020, n. 3/1 del 28 gennaio 2021, n. 15/8 del 23 aprile 2021, n. 32/50 del 29 luglio 2021 e n. 51/14 del 30 dicembre 2021 di proroga dell'efficacia della deliberazione della Giunta regionale n. 13/25 in ultimo al 31 marzo 2022;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento della protezione civile n. 627 del 27 febbraio 2020, che nomina il Presidente della Regione Sardegna Soggetto attuatore degli interventi di cui all'OCDPC 630/2020;
- VISTA l'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 639 del 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", e, in particolare, l'art. 3 che autorizza l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, in qualità di Soggetto attuatore ai sensi dell'art. 1 comma 1 dell'OCDPC n. 630/2020;

DATO ATTO che, a partire dalla data del 24.3.2020, la Banca d'Italia ha proceduto con l'apertura della contabilità speciale n. 6197, intestata al "PRESIDENTE DELLA REGIONE SARDEGNA-S.A.O.630-639-20" (OCDPC n. 630 del 3.2.2020 e n. 639 del 25.2.2020);

VISTA la legge regionale 9 marzo 2020, n. 9, recante "Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza relativa al rischio sanitario connessa all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", e, in particolare, gli articoli 3 e 4 della stessa legge che sostituiscono gli articoli 7 e 8 della L.R. n. 3/1989;

DATO ATTO della deliberazione della Giunta regionale n. 13/25 del 17.3.2020, recante "Coordinamento degli interventi urgenti e dei servizi di soccorso in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo regionale di cui al comma 4 dell'art. 7 della L.R. 3/1989, come sostituito dall'art. 3 della L.R. 9/2020";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 9 comma 2, L.R. n. 3/1989, così come modificato dall'art. 4 della L.R. n. 9 dell'8.3.2020, al fine di coordinare gli interventi per l'attuazione delle misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, il Presidente della Regione provvede mediante ordinanze e può delegare il Direttore generale della protezione civile che opera in regime straordinario fino alla scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione n. 10 del 23.3.2020, recante "Coordinamento delle strutture e delle componenti di protezione civile e attuazione degli interventi urgenti e di soccorso in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", con la quale il Direttore generale della protezione civile della Regione Autonoma della Sardegna è delegato al coordinamento delle strutture operative regionali di protezione civile e all'attuazione delle attività di protezione civile a supporto della sanità per fronteggiare l'emergenza in corso;

CONSIDERATO che, ai sensi della sopracitata ordinanza n. 10 del 2020, il Direttore generale della protezione civile è altresì delegato alla gestione delle risorse appositamente stanziare per l'emergenza in questione e funzionali all'attività di protezione civile, alla gestione della contabilità speciale intestata al Presidente della Regione Sardegna per la realizzazione delle attività relative alla



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

gestione dell'emergenza, in attuazione del combinato disposto di cui alla OCDPC n. 630/2020, al DCDPC n. 627/2020 e alla OCDPC n. 639/2020, art. 3;

- VISTA l'OCDPC n. 719 del 4.12.2020, che all'art. 2, comma 2, stabilisce che "per far fronte ad altre attività connesse all'emergenza, la Regione Autonoma della Sardegna è autorizzata ad utilizzare anche le risorse trasferite ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 655 del 25 marzo 2020, nella contabilità speciale aperta ai sensi dell'OCDPC 639 del 25 febbraio 2020";
- VISTO il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 ed, in particolare, l'articolo 1, con cui è disposto che allo scopo di adeguare all'evoluzione dello stato della pandemia da Covid-19 le misure di contrasto in ambito organizzativo, operativo e logistico emanate con ordinanze di protezione civile durante la vigenza dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, da ultimo prorogato fino al 31 marzo 2022, preservando, fino al 31 dicembre 2022, la necessaria capacità operativa e di pronta reazione delle strutture durante la fase di progressivo rientro nell'ordinario, possono essere adottate una o più ordinanze, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
- VISTA l'OCDPC n. 879 del 25 marzo 2022, recante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 1° aprile 2022;
- VISTA l'OCDPC n. 884 del 31 marzo 2022, recante "Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro del Ministero della salute nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili ed altre disposizioni di protezione civile, ai sensi dell'art. 1 del decreto legge n. 24 del 24 marzo 2022", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.83 dell'8 aprile 2022;
- VISTA l'OCDPC n. 887 del 15 aprile 2022, recante "Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro del Ministero dell'interno nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili ed altre disposizioni di protezione civile, ai sensi dell'art. 1 del decreto legge n. 24 del 24 marzo 2022", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2022;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

VISTA l' OCDPC n. 890 del 26 aprile 2022, recante "ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2022;

VISTA l' OCDPC n. 892 del 16 maggio 2022, recante "Ordinanza di protezione civile finalizzata a consentire il progressivo rientro in ordinario delle misure di contrasto alla pandemia da Covid-19 di competenza delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali regolate con ordinanze di protezione civile in ambito organizzativo, operativo e logistico durante la vigenza dello stato di emergenza", in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;

DATO ATTO che la suddetta ordinanza all'articolo 1, comma 1, per i fini della stessa, individua le Regioni quali Amministrazioni competenti alla prosecuzione dell'esercizio delle funzioni dei Soggetti attuatori nominati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dell'OCDPC n. 630/2020 e che il comma 5 dello stesso articolo 1 autorizza la proroga di 12 mesi per le contabilità speciali già autorizzate in attuazione dell'OCDPC n. 630/2020, intestate ai soggetti responsabili di cui al predetto comma 1 o ai loro delegati, per la prosecuzione e il completamento delle attività gestionali ed amministrativo contabili;

RAVVISATA la necessità di individuare, a decorrere dal 1° aprile 2022, il Direttore generale della protezione civile, quale delegato alle attività gestionali e amministrativo-contabili relative all'esercizio delle funzioni del soggetto responsabile di cui all'articolo 1, comma 1, dell'OCDPC n. 892/2022, per la prosecuzione e il completamento delle iniziative del Soggetto attuatore nominato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dell'OCDPC n. 630/2020, con il DCDPC n. 627/2020, secondo le finalità di cui all'OCDPC n. 892/2022;

RAVVISATA quindi, la necessità di intestare la contabilità speciale n. 6197 al Direttore generale della protezione civile, per l'effettuazione dei pagamenti a valere sulle risorse di cui contabilità speciale suddetta per la prosecuzione e per il completamento delle attività di protezione civile connesse all'emergenza di cui in premessa,

DECRETA

ART. 1 Il Direttore generale della protezione civile della Regione Sardegna è delegato alle attività gestionali e amministrativo-contabili relative all'esercizio delle funzioni del Soggetto responsabile di cui all'articolo 1, comma 1, dell'OCDPC n. 892/2022, per la prosecuzione e



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

il completamento delle iniziative del Soggetto attuatore nominato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dell'OCDPC n. 630/2020, con il DCDPC n. 627/2020, secondo le finalità di cui all'OCDPC n. 892/2022.

ART. 2 Per le finalità di cui all'articolo 1, al Direttore generale della protezione civile è intestata la contabilità speciale n. 6197.

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito internet istituzionale.

Il Presidente

f.to Christian Solinas